

Zola Predosa, 17 marzo 2020

Prot. n. 7823/2020

ORDINANZA N. 9 del 17/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E DIR. N. 2/2020 MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INDIVIDUAZIONE MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/02/2020 con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.

6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;

- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- l'ulteriore ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 14 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

RICHIAMATO nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. del 8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

DATO ATTO CHE con apposito provvedimento a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale perfezionato in data 13 marzo us e conservato agli atti, prot. n. 7600/2020, sono stati individuati i servizi indifferibili e da rendere in presenza con particolare riferimento a:

- Stato Civile (per la registrazione di nascite - su appuntamento - e morte)
- Notificazioni atti (limitatamente alla scadenza durante il periodo di emergenza previsto dal DPCM del 8 marzo 2020)
- Presidio del centralino telefonico
- Rilascio attestazioni e certificazioni indifferibili e urgenti
- Presidio dei servizi di Comunicazione e di Segreteria del Sindaco
- Presidio del territorio con particolare riferimento per le attività a supporto della Protezione Civile
- Elaborazioni stipendiali per il personale dell'Ente in raccordo con il Servizio Personale Associato
- Ogni attività non elaborabile in remoto che, se non svolta nei termini previsti da norme di qualsiasi rango, crei danno all'Amministrazione

adottando contestualmente tutte le azioni necessarie a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile", alla rotazione del personale, alla fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro";

RICORDATO ALTRESI' CHE fino al 25 marzo pv il Comune è aperto al pubblico dalle 09.00 alle 12.00 il lunedì, martedì e sabato e dalle 14.30 alle 18.00 il giovedì;

RITENUTO URGENTE E INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare ulteriori misure tese a garantire la salvaguardia della salute pubblica con particolare riguardo al divieto di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

CONSIDERATO CHE:

- al momento, l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente severe a tutela della salute pubblica;
- nel territorio comunale sono stati segnalati comportamenti non in linea con le misure restrittive in atto che consentono ai cittadini di uscire di casa solo per le ragioni di necessità già sopra indicate;
- allo stato attuale si ritiene necessario ridurre ulteriormente gli spostamenti dei cittadini inibendo l'uso di alcune aree/strutture pubbliche al fine di evitare altresì comportamenti in violazione del mantenimento della distanza minima interpersonale pari a un metro;

RITENUTO, pertanto necessario adottare provvedimenti di limitazione per l'accesso ai cimiteri, alle aree di sgambamento e alle aree ortive comunali;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nella logica del “restare a casa”;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione
- 2) la chiusura degli orti comunali
- 3) la chiusura delle aree di sgambamento cani

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 8 e 11 marzo 2020 atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Ciascun cittadino è tenuto a segnalare ogni anomalia ai provvedimenti statali e regionali compresa la presente ordinanza, alle autorità competenti per le sanzioni conseguenti.

Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale dell'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e alla Regione Emilia-Romagna.

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al giorno 3 aprile 2020.

Il Sindaco
Davide Dall'Omo

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)